

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il

TRIBUNALE DI VENEZIA

ALL'U.L.S.S. n. 12 di Venezia Centro Storico

AL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

e, per conoscenza,

Al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia

ESPOSTO

La Giunta della Camera Penale Veneziana, in persona del suo Presidente pro-tempore, Avv. Antonio Franchini, e il Coordinatore del Consiglio Direttivo, avv. Renato Alberini,

segnalano

- che nel carcere maschile di Venezia "Santa Maria Maggiore risultano mediamente ristretti dai 250 ai 270 detenuti, a fronte dei 160 posti letto regolamentari;
- che la notevole sproporzione tra capienza ottimale e presenze effettive rende **insopportabili i livelli minimi di vivibilità** nelle celle, stipate di letti e dagli spazi

ridottissimi, determinando, inevitabilmente, un aumento della promiscuità, con grave pregiudizio alle esigenze di riservatezza ed intimità poste a corredo dei diritti fondamentali della persona che la Legge sull'Ordinamento Penitenziario ha inteso tutelare;

- che, anche a causa dei lavori di ristrutturazione edilizia in corso, risulta, altresì, che il “reparto lavorazione” verrebbe impiegato come dormitorio e che nelle sale giochi sarebbero stati collocati 20 letti per ciascuna sala;

- che l'utilizzo di tali spazi come dormitorio determina una inevitabile penalizzazione dei **momenti di socialità**, privilegiati dalle riforme del 1978 e 1986, nell'ottica del recupero e del reinserimento sociale, la cui considerazione dovrebbe essere alla base di qualsiasi serio percorso trattamentale;

- che le celle, già anguste, con gli attuali livelli di occupazione consentirebbero di fruire mediamente di uno spazio di 3 mq. per ciascun detenuto;

- che anche i servizi igienici, già carenti, divengono così del tutto inadeguati sia sotto il profilo igienico-sanitario sia rispetto all'esigenza di garantire quelle minime irrinunciabili condizioni di riservatezza;

- che l'art. 6 dell'Ordinamento Penitenziario (L. 26.7.1975 n. 354) prevede che “*i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti, di tipo razionale. I detti locali devono*

essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.” (co. 1); *“I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti”* (co. 2); *“Agli imputati deve essere consentito il pernottamento in camera ad un posto a meno che la situazione particolare dell’Istituto non lo consenta”* (co. 4);

- che dalla lettura della norma citata si desume che **gli spazi destinati al trattamento dovrebbero essere tenuti distinti da quelli destinati al pernottamento;**

- che da tale norma si ricava, in particolare, che i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere tali da permettere il lavoro e non utilizzati come dormitorio, che i locali destinati al pernottamento devono essere costituiti da camere e non da spazi adibiti ad altre finalità e che gli indagati–imputati non dovrebbero avere lo stesso trattamento dei definitivi;

- che le disposizioni contenute nell’art. 6 recepiscono, nella sostanza, le previsioni delle regole minime per il trattamento dei detenuti approvate dall’O.N.U. (artt. 9-14: all. 1) e delle regole penitenziarie europee (artt. 11-13: all. 2);

- che criterio idoneo per definire la capienza ottimale di una stanza è stato ritenuto quello previsto dal Ministero della Sanità con D.M. 5.7.1975 (“Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20.6.1968 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione”);

- che ai sensi dell’art. 2 del citato decreto (all. 3) le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9 per una persona e di mq. 14 per due persone, e, quindi, di ulteriori mq. 5 per ogni persona in più;

- che ai sensi dell'art. 7, comma 1, Reg. Esec., i servizi igienici devono essere ubicati in modo tale da garantire "le opportune condizioni di riservatezza" onde non svilire la dignità dell'individuo;

- che ai sensi degli artt. 69 O.P. e 5 Reg. Esec. **il Magistrato di Sorveglianza** svolge anche **funzioni di controllo e di vigilanza sull'esecuzione della pena nei singoli istituti** e si pone quale garante del rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti.

Per quanto sopra esposto,

chiede

che le intestate Autorità, ciascuna per la propria sfera di competenza, vogliano disporre una verifica urgente sul rispetto delle condizioni di vita dei detenuti ristretti nella Casa Circondariale di Venezia "Santa Maria Maggiore", sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali e, comunque, dei parametri normativi di cui alle premesse, valutare se siano ravvisabili eventuali responsabilità ed adottare ogni conseguente determinazione.

Venezia, 6 marzo 2006

Il Presidente della Giunta

Avv. Antonio Franchini

Il Coordinatore del Consiglio

Avv. Renato Alberini